

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato R.G. n. 674/2023

2. Nome del ricorrente: Mariateresa Sepe

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

1. il Ministero dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*.
2. Il Cineca, in persona del rappresentante pro tempore.
3. Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in persona del Rettore *pro tempore*.
4. Università degli studi Napoli Federico II in persona del rispettivo Rettore *pro tempore*.
5. Università degli studi di Messina in persona del Rettore *pro tempore*

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00297/2023, resa tra le parti, per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- del Decreto Ministeriale n. 1111 dell'1-7-2022 - Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1112 dell'1-7-2022 - Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1111 dell'1-7-2022 Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1115 dell'1-7-2022 - Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 583 del 24-06-2022 - Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023 e relativi allegati;
- della soglia anche illegittima e del punteggio di parte istante;
- delle Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto ministeriale del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e Decreto ministeriale del 1° luglio 2022, prot. n. 1110, A.A. 2022-2023, sulle corrette modalità di svolgimento delle prove

d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

- dei risultati nominali pubblicati in data 23 settembre 2022 a seguito del test per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/23 e del relativo punteggio attribuito alla ricorrente;
- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente non risulta collocata;
- del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- del parziale riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 25 ottobre 2022, del mancato riscontro all'ulteriore istanza di accesso agli atti inoltrata in data 14 novembre 2022 e rimasta a tutt'oggi inevasa e del mancato riscontro alle altre istanze inoltrate e in atti;
- del verbale n. 3 di apertura delle scatole contenenti le scede anagrafiche redatto in data 14 settembre 2022 della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (tecnologica), odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023 in cui vengono riferite le operazioni di “scioglimento dell'anonimato” e l'abbinamento dei codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova, con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo;
- del Verbale dell'aula G02 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II redatto in data 6 settembre 2022;
- del Verbale n. 2 della commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (tecnologica), odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023, redatto in data 6 settembre 2022 e da cui si evince che i commissari hanno riaperto i plichi delle risposte e delle schede anagrafiche dopo la consegna;
- del compito della candidata visionabile on line sul sito www.universitaly.it nonché del compito ottenuto a seguito di accesso agli atti in data 25 ottobre 2022 e dei relativi verbali, anche non conosciuti, di correzione dello stesso;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

- di ogni verbale e atto, anche indirettamente connesso e prodromico a quelli sopra impugnati nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato l'attribuzione di un compito e di un punteggio non corretto alla ricorrente e che si disconosce o comunque che ne ha determinato l'esclusione dalla graduatoria e la mancata immatricolazione;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- Del riscontro dell'Ateneo del 6 dicembre 2022, prot. n. PG_2022_0146671, e della documentazione allegata;
- Del riscontro dell'Ateneo del 13 dicembre 2022, prot. n. PG_2022_PG/2022/0150371 e dei relativi allegati nonché nella parte in cui si legge: “si rammenta che solo nel verbale n. 2 della Commissione veniva annotata un'unica segnalazione riportante quanto occorso in un'aula diversa (B03) da quella ove l'istante ha svolto la propria prova (G02)”;
- Dei compiti e della mala copia dei 47 candidati consegnati a seguito del riscontro del 13 dicembre 2022;
- Di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

3.1. Sintesi del ricorso principale

La sig.ra Sepe Mariateresa si iscriveva alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia svolgendo il test presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. La ricorrente svolgeva il test preselettivo presso il Complesso universitario di Monte S. Angelo, complesso didattico edificio 2, mentre la prima preferenza espressa era per la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università Vanvitelli di Napoli. In data 23 settembre 2022, tramite la propria pagina personale sul sito www.university.it, veniva a conoscenza che il punteggio attribuitole era pari a 0.10. Punteggio oltretutto inverosimile e anche quasi impossibile da ottenere rispondendo a tutte le domande se si considera anche la carriera scolastica della ricorrente sempre eccellente, tant'è che conseguiva il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti. A seguito di accesso agli atti, in data 25 ottobre 2022, la ricorrente riceveva copia della scheda anagrafica, della scheda delle risposte, delle domande e della c.d. malacopia, oltre ai verbali redatti durante lo svolgimento del test dalla commissione e sin da subito disconosceva il risultato e la paternità. Analizzando la documentazione consegnatale dall'Ateneo (che manifestava grande disponibilità nel rintracciare le prove dell'istante) la ricorrente si rendeva conto che la scrittura posta sulle domande e sulla malacopia non era la propria, diversamente la Sepe Mariateresa riconosceva come propria la scheda anagrafica. La ricorrente visionando poi i verbali consegnati si rendeva altresì conto che il giorno di espletamento della prova preselettiva alcuni studenti avevano denunciato e chiesto che venisse verbalizzato il fatto che alcuni commissari (dopo l'espletamento della prova e l'avvenuta consegna dei compiti da parte dei candidati) avevano aperto gli scatoloni (che dovevano rimanere sigillati), avevano tirato fuori tutte le

schede anagrafiche ed i compiti per visionarli uno ad uno e per poi riposizionarli all'interno degli scatoli.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCURSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CON GLI ALTRI PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. SULLA VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

1.a Il perito grafologo interpellato e che ha redatto la prima perizia (giurata) depositata in atti (doc. n. 12), ha potuto appurare e giurare sotto la sua responsabilità anche penale come la grafia presente sulla c.d. malacopia e sulle domande rintracciabili sulla pagina personale della ricorrente del sito www.university.it non sia della Sepe. Lo stesso perito, chiamato a vagliare il compito che la Sepe riconosce come proprio, a seguito della visione di tutte le c.d. "malecopie" acquisite ha verificato e giurato come tale compito sia della ricorrente (confr. doc. 14). La grafia presente sulle domande è stata comparata non solo con il materiale del test, ma altresì con dei vecchi compiti in classe svolti dalla Sepe durante l'ultimo anno scolastico (recanti il timbro dell'istituto scolastico e acquisiti con accesso agli atti) e che quindi alcun dubbio lasciano sulla paternità autografa degli stessi. Del resto è un'Amministrazione terza ad attestare che tali compiti (depositati presso i propri uffici) sono stati redatti senza alcun dubbio dalla Sepe alla presenza di un proprio rappresentante e di soggetti terzi, molto tempo addietro quando non si poteva certo sapere quanto sarebbe poi accaduto. Nella seconda perizia resa a seguito della consegna dei compiti, si giura che la grafia della Sepe e quella del compito consegnato successivamente con l'accesso agli atti coincidono palesemente. A parere di chi scrive e al di là delle perizie giurate il dato è chiaro e il Giudicante lo può valutare come *perito peritorum*. Ciò che vuole sottolineare la presente difesa è che se le perizie in atti dimostrano scientificamente quanto sostenuto dalla ricorrente, questa è stata vittima un errore talmente palese da parte dell'Amministrazione facilmente verificabile anche da un non addetto ai lavori.

1.b. Quanto riportato è la dimostrazione che il compito inizialmente attribuito alla Sepe non è quello da lei svolto, ma soprattutto è la prova provata come il punteggio di 0.10 attribuito inizialmente alla ricorrente non sia veritiero, ma il frutto di un evidente scambio di plichi e di compiti.

1.c L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione non può certamente ricadere su parte ricorrente che si limitava a partecipare al test selettivo e risolveva correttamente i quesiti, facendo anche legittimo affidamento sull'azione amministrativa e quindi sul regolare svolgimento della prova. Ad essere violati e traditi sono i principi cardine dell'azione amministrativa e sottesi alle procedure concorsuali pubbliche che hanno la finalità di selezionare i meritevoli da valutarsi nella maniera più obiettiva possibile e che vale a maggior ragione in una procedura preselettiva per l'ingresso all'università. Nel caso di cui in parola l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria (si ricorda a noi stessi che in base all'art. 7 del bando di concorso e della normativa sottesa che si impugna, "i candidati (...) che non riportino nella valutazione del test un punteggio minimo pari a venti (20) punti sono dichiarazioni non idonei; non verranno pertanto, inseriti in graduatoria") e della mancata immatricolazione, è del tutto illegittima e motivata su presupposti del tutto erronei.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO DI CUI AL D.M. DEL 24 GIUGNO 2022, PROT. N. 583 E
D.M. DEL 1° LUGLIO 2022, PROT. N. 1110, A.A. 2022 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97
COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI
FATTI. INOPPORTUNITÀ.**

2.a Dai documenti e dai verbali trasmessi si evincono una serie di irregolarità durante la fase di svolgimento dei test a medicina presso l'Università degli Studi di Napoli, irregolarità del tutto diffuse, tanto che non coglie nel segno l'asserzione dell'Ateneo secondo cui "solo nel verbale n. 2 della Commissione veniva annotata un'unica segnalazione riportante quanto occorso in un'aula diversa (B03) da quella ove l'istante ha svolto la propria prova" (confr. riscontro Ateneo del 13 dicembre 2022). L'Ateneo, a seguito delle dovute operazioni di rinvenimento della documentazione richiesta, ha messo a disposizione sia i verbali dell'Aula G02, ove la ricorrente ha svolto la prova, ma anche i verbali della commissione concorsuale (n. 2 e n. 3) utili per la verifica degli adempimenti in capo alla commissione e la cui disciplina è rinvenibile nel decreto ministeriale (riscontro accesso agli atti del 06.12.2022 e del 13.12.2022).

Durante la fase di svolgimento del test di medicina per l'a.a. 2022/23, all'interno dell'Ateneo napoletano si sono verificate una serie di irregolarità procedurali nelle varie aule del Polo in cui la Sepe sosteneva il test, che nel caso della ricorrente portavano evidentemente alla confusione dei compiti. Come difatti già dedotto il MUR sia nelle linee guida sia nell'allegato 1 al D.M. 583/2022 detta una serie di regole procedurali da seguirsi dal momento di consegna dei plichi sino al sigillo

degli scatoloni contenenti i compiti dei candidati, regole che hanno la finalità di garantire la legittimità della prova e di evitare anche situazioni di confusione (come quelle verificatesi in diverse aule dell'Ateneo resistente) che avrebbero potuto portare ad errori come quello patito dalla Sepe.

3. SULLA CONDANNA ALLE SPESE

La Sepe agiva in giudizio dando piena prova dell'illegittimità dell'azione amministrativa e soprattutto del fatto che il punteggio attribuitole non corrispondeva al proprio compito. La Sepe per far fronte all'onere probatorio della fase cautelare affrontava anche le spese per ben due consulenze tecniche calligrafiche giurate. Come se non bastasse poi oltre alle spese del giudizio introduttivo, la Sepe notificava anche i motivi aggiunti (sollecitati dallo stesso TAR con richiesta di tutela cautelare monocratica per le lezioni in corso) al fine di impugnare tutti gli atti rilasciati a seguito di accesso agli atti con cui venivano rilasciati i compiti dei presenti nell'aula della candidata. Palese è quindi che la ricorrente poneva in essere un atteggiamento conforme ai criteri di buona fede e ai principi processuali alla luce dei quali appare del tutto immotivata e ingiusta la detta condanna alle spese che dovrà essere necessariamente riformata. Non può difatti non dimenticarsi che la Sepe ricorreva in giudizio in quanto le è stato attribuito un punteggio errato a seguito della correzione del compito di un soggetto terzo.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti posti in posizione utile nella graduatoria unica nazionale per l'accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022-2023.

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto monocratico n. 69/2023

Avv. Michele Bonetti